Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Istituto Comprensivo Statale
"Abate Fabio Di Bona"
CUTRO(KR)
KRIC826005
CODICE FISCALE 91002930799 CODICE UNIVOCO UF1QF8

88842 - Via Rosito s.n.c. tel/fax: 0962 773456 e-mail: KRIC826005@istruzione.it Web: www.iccutrokr.edu.it



Protocollo di Accoglienza degli

alunni con

Bisogni Educativi Speciali

ALLEGATO AL

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

(a.s. 2025/26 -2026/27 – 2027/28)

SOMMARIO

PREMESSA 3

Destinatari: 4

PROCEDURE: FASI E TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BES 5

PERSONE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES RUOLI E COMPITI 7

SINTESI SU ICF E SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 96 DEL 7 AGOSTO 2019 12

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 14

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 15

Alunni con DSA 15

Redazione del PdP 15

La certificazione 15

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico 16

VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA 17

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 18

Individuazione 19

Predisposizione di un piano di studi personalizzato 19

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 19

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente 21

L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI 21

La documentazione anagrafica e scolastica 21

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati 22

Iscrizione 22

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 23

ALUNNI PLUSDOTATI (GIFTED CHILDREN) 23

ALLEGATI 24

PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza è un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF, che deve contenere i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche di un inserimento ottimale degli alunni e studenti con BES. Esso, inoltre, definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica e traccia le linee delle possibili/diverse fasi dell'accoglienza e delle attività connesse.

Affinché le misure e i principi contenuti nel Protocollo non finiscano per essere l'ennesimo adempimento documentale fine a sé stesso e si traducano in un effettivo percorso di inclusione, è necessario che si realizzino azioni concrete sul piano didattico e gestionale.

Il Protocollo e tutte le altre attività volte all'accoglienza e all'inclusività degli alunni e studenti con BES è redatto tenendo conto delle nuove disposizioni del D.Lgs. 96/19, correttivo e integrativo del D. Lgs. 66/17, novità entrate in vigore già dal 12 settembre 2019 e dell'OM 172 del 4 dicembre 2020 (Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria con Linee Guida allegate), nonché della nota MI n. 2158 del 4 dicembre 2020: Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative.

Il Protocollo rispetta, inoltre, il D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020 (Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66), il D.I. 153/2023 Disposizioni correttive al D.I. 182/2020 e la Nota MI n. 40 del 13 gennaio 2021.

Una scuola inclusiva è una scuola che pone al centro della sua azione la persona e che accoglie tutti e ognuno. Essa vive e insegna il valore della diversità: mira a far sentire ogni persona parte del tutto, membro attivo di una comunità, nel rispetto delle differenze e della propria individualità. Per dirla con Don Milani la scuola fallisce il suo compito se "cura i sani e respinge i malati" e "niente è più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali". L'azione si focalizza, dunque, sui reali bisogni formativi di ciascuno, in modo da assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. Non si educa in astratto né si programma in modo standardizzato, ma mettendo al centro l'alunno, con i suoi specifici bisogni formativi e i suoi personali stili di apprendimento, mettendo in campo uno stile di insegnamento inclusivo ed empatico, teso a valorizzare le potenzialità e i punti di forza di ciascuno e a promuovere l'autostima, la motivazione all'apprendimento e la curiosità.

È fondamentale che gli alunni avvertano questo clima e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale in modo da avere ricadute positive sulla costruzione dell'identità, della stima di sé, delle relazioni con i pari e in modo da arrivare a sognare e costruire il proprio autonomo progetto di vita. Tali finalità sono possibili attraverso la realizzazione di una progettazione educativa e didattica personalizzata negli obiettivi di apprendimento, nei percorsi formativi e nelle strategie didattiche.

Attraverso questo documento, l'istituto Comprensivo "Abate Fabio di Bona", si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di tutti quegli alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali.

Destinatari:

In riferimento alla normativa vigente, sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

- **Alunni con disabilità certificate** (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3):

- **Alunni con disturbi evolutivi specifici** (Legge 170/2010, D. M. 27/12/12, C. M. 8/2013):
  - disturbi specifici di apprendimento (DSA tutelati dalla legge 170/2010)
  - alunni con deficit nell'area del linguaggio
  - alunni con deficit nelle abilità non verbali
  - altre problematiche severe
  - alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
  - alunni con funzionamento cognitivo limite
  - Alunni con deficit della coordinazione motoria

- **Alunni con svantaggio** (D.M. 27/12/12, C. M. 8/2013)
  - socio-economico;
  - linguistico- culturale;
  - disagio comportamentale/relazionale.

Il presente **Protocollo d'Accoglienza** pertanto:

- definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica;
- traccia le linee delle possibili fasi di accoglienza;
- costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

Esso si propone, inoltre, di:

- definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro Istituto;
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti (Comune, ASL, Provincia, cooperative, Enti di formazione, centri autorizzati).

PROCEDURE: FASI E TEMPI DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI CON BES

FASI	TEMPI	ATTIVITA'	PERSONE COINVOLTE
Iscrizione	Entro i tempi stabiliti dalle norme ministeriali	1. Primo contatto conoscitivo della scuola; 2. Iscrizione a scuola; 3. La famiglia e la scuola di provenienza faranno pervenire alla segreteria la certificazione attestante il BES, redatta ai sensi della normativa vigente.	Dirigente Alunno e famiglia Docenti
Pre-accoglienza	Entro maggio	Nell'ambito dei percorsi di continuità tra scuole, vengono organizzati una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e l'ordine di scuola successiva (personale, struttura, attività, …)	Referente BES Funzione strumentale Docenti coinvolti dei due ordini di scuola
Condivisione e passaggio di informazioni	Entro maggio	Presentazione del caso al referente per i BES.	Referente BES Genitori Docenti Specialisti
Accoglienza Condivisione	Settembre Ottobre	1. Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente BES. 2. Contestualmente la segreteria prepara le certificazioni degli alunni BES neo-iscritti da mettere a disposizione del Referente BES ed informa il Coordinatore della presenza di alunni con BES. 3. Nel corso del primo Consiglio di Classe verranno esaminate le documentazioni pervenute 5. I docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d'ingresso che, integrate all'osservazione in classe, permetteranno di desumere le informazioni	Dirigente Scolastico Referente BES Docenti Famiglie

		(generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP dell'alunno con BES o nel PEI per l'alunno con disabilità, 6. Il Coordinatore prende contatto con le famiglie per attivare un rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia possono valutare l'opportunità di incontrare gli specialisti che hanno rilasciato la Diagnosi, per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. 7. Il Gruppo di Lavoro operativo per l'inclusione predispone il PEI, il Consiglio di classe predispone il PDP 8. Condivisione del PDP/PEI con la famiglia.	
Valutazione Quadrimestrale	Gennaio/Febbraio Giugno	Nel corso degli scrutini il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PEI/PDP valutando l'opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.	Docenti

PERSONE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES
RUOLI E COMPITI

PERSONALE	COMPITI
Dirigente Scolastico	• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; • riceve il Profilo di Funzionamento consegnato dalla famiglia, lo acquisisce al protocollo riservato e lo condivide con il referente Bes e il coordinatore di classe; • promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse; • promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); • gestisce le risorse umane e strumentali; • promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES • attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche.
Segreteria didattica	• Svolge l'iter amministrativo procedurale secondo le istruzioni assegnate dal Dirigente Scolastico nel rispetto della normativa; • archivia tutti i documenti relativi ai casi BES; • prepara copia della documentazione diagnostica e informativa fornita dalla famiglia dell'alunno con BES in apposito fascicolo personale; • aggiorna costantemente i Referenti stessi in riferimento ad altra documentazione che dovesse aggiungersi in corso d'anno.

Referente d'istituto per gli alunni con BES **Referente d'istituto per gli alunni con disabilità**	• Forniscono ai colleghi informazioni, indicazioni, materiali utili sui BES; • Prendono atto, in forma riservata, della certificazione di alunni con BES; • coordinano i contatti con le Asl e insieme al coordinatore di classe, curano i rapporti con le famiglie, ascoltandone i bisogni e fornendo informazioni; • diffondono e pubblicizzano le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; • organizzano i GLO per gli alunni diversamente abili, sentito il D.S. e in collaborazione con i coordinatori di classe e il docente di sostegno.
La famiglia	• Consegna al Dirigente Scolastico la certificazione o il Profilo di Funzionamento; • condivide il PDP/PEI con il Consiglio di Classe e i singoli docenti; • utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente. • mantiene i contatti con gli insegnanti e il referente BES; • eventualmente fa effettuare valutazioni cliniche periodiche e comunque nei vari passaggi scolastici; • si mantiene informata sull'evoluzione dei materiali didattici di supporto e la normativa vigente; • sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico e domestico.
GLI – Gruppo di Lavoro per l'Inclusione	Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti di tali gruppi di lavoro si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali,

GLO - Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione	insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi. Il GLI svolge le seguenti funzioni: • rilevazione dei BES presenti nella scuola; • raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; • focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; • raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO; • elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo." (C.M. 6 marzo 2013). • Inoltre per gli alunni che usufruiscono della legge 104/92, si convoca, almeno due volte l'anno, il GLO per elaborare il Piano Educativo Individualizzato, per verificarne in itinere i risultati e, se necessario, per modificarlo.

Docente di Sostegno	La figura dell'insegnante "di sostegno" è nata giuridicamente con il D.P.R. 970/1975, come docente "specialista" ed è stata ulteriormente definita dalla Legge 517/77 che individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta all'integrazione degli studenti con disabilità certificata. A questo proposito è riconosciuta l'effettiva contitolarità sulla classe: • condivide con tutti gli altri colleghi i compiti professionali e le responsabilità sull'intera classe (contitolarità); • partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione per tutto il gruppo classe; • svolge un'attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell'adozione di metodologie per l'individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente con BES; • concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative; • assiste l'alunno in sede d'esame secondo le modalità previste dal progetto specifico e concordate con la Commissione d'esame; • facilita l'integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.
Assistenti Educatori	L'assistente educatore è una figura professionale che svolge il proprio servizio presso le Istituzioni Scolastiche. Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di inclusione e di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione.
Personale ATA	Il personale ATA collabora con insegnanti ed educatori condividendo pratiche educative. Favorisce l'accoglienza degli alunni e il controllo degli stessi durante gli spostamenti all'interno della scuola.

Il Consiglio di Classe	• Viene informato dal Coordinatore di classe sulla presenza di alunni BES; • Qualora ravvisasse particolari problematiche usa le schede predisposte per la nuova segnalazione (in allegato); • incontra la famiglia per osservazioni particolari e per le richieste di eventuali strumenti compensativi e dispensativi; • redige, in accordo con la famiglia, un Piano didattico Personalizzato coadiuvato da tutti i docenti del consiglio di classe che lo sottoscrivono; • condivide il PDP con la famiglia; • in presenza di alunni diversamente abili in classe, collabora con il docente di sostegno per la stesura del PEI.
Il Coordinatore di Classe	• Prende atto della certificazione di alunni con BES; • cura i contatti con la famiglia; • coordina le attività pianificate e la stesura del PDP e del PEI; • condivide il PDP con la famiglia; • informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni BES della loro presenza e del PDP adottato.
Il singolo insegnante	• Segnala al Coordinatore eventuali nuovi casi; • fornisce gli strumenti più adatti e utilizza gli strumenti compensativi e dispensativi concordati con la famiglia; • modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria disciplina; • valuta lo studente in chiave formativa individuando strategie diversificate e considerando i miglioramenti rispetto ai livelli iniziali; • nel valutare è più attento alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamenti, piuttosto che alla correttezza formale.

SINTESI SU ICF E SULLE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 96 DEL 7 AGOSTO 2019

Il PAI e il PEI saranno elaborati sul modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002. Il modello ICF è una delle classificazioni internazionali sviluppate dall'OMS per codificare le informazioni relative alla salute degli individui e prevede l'uso di un linguaggio standardizzato, che facilita la comunicazione tra tutti coloro che si occupano della cura e dell'assistenza sanitaria. Con l'ICF sono descritte la natura e la gravità delle limitazioni del funzionamento della persona e i fattori ambientali che influiscono su tale funzionamento. Il modello ICF rappresenta un approccio innovativo al tema dell'inclusione scolastica, soprattutto per la profonda attenzione che esso riserva all'ambiente socio-culturale in cui la persona vive. Non si trovano più i termini «disabilità» e «handicap», che sono stati sostituiti da «attività» e «partecipazione sociale». Nel caso specifico della Scuola, l'attenzione è rivolta all'analisi dei fattori del contesto scolastico, con particolare riguardo ai «facilitatori» e alle «barriere» che determinano le performance degli alunni con disabilità nelle pratiche di integrazione scolastica. Non ci si deve più basare, quindi, sulle mancanze e sui deficit dell'alunno, ma sulle sue potenzialità. Cambia il metodo di lavoro degli insegnanti, nel senso che occorrerà programmare e attuare interventi in stretta sinergia con tutti i soggetti che si occupano dell'alunno con disabilità. Il modello bio-psico-sociale a cui si rifà l'ICF propone una concezione della salute universale ed egualitaria, individuando la disabilità come una situazione particolare: «una condizione che ognuno può sperimentare durante la propria vita». La «condizione di salute» è la risultante dell'interazione tra aspetti biomedici e psicologici della persona (funzioni e strutture corporee), aspetti sociali (attività e tipo di partecipazione svolte nella quotidianità) e fattori di contesto (fattori ambientali e personali). Conformemente al decreto legislativo n. 96 del 2019, che modifica il decreto n. 66 del 2017, la domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale, contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura dell'Azienda Sanitaria Locale, è presentata all'INPS che vi dà riscontro non oltre 30 gg dalla data di presentazione. La Commissione medica per l'accertamento è formata da:

1 Medico legale (che assume le funzioni di Presidente della Commissione);
2 Medici (uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto).

Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche individuate dall'ente locale o dall'INPS, nonché da un medico INPS.

Tale accertamento è propedeutico alla redazione del Profilo di Funzionamento.

Il Profilo di Funzionamento, previsto dal D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 66, come modificato dal D. Lgs 7 agosto 2019 n. 96, è propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI. Il Profilo di Funzionamento sostituirà la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale. Esso è redatto secondo i criteri ICF e successivamente all'accertamento della condizione di disabilità. È aggiornato al passaggio di ogni grado di

istruzione, a partire dalla Scuola dell'Infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
È redatto da un'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente della professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza.
Il Profilo di Funzionamento è redatto con la collaborazione dei genitori dell'alunno con disabilità, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità, con la partecipazione del D.S. ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico dell'istituzione scolastica ove è iscritto il discente. È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire della Scuola dell'Infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Il Progetto Individuale di cui all'art. 14 c. 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente Locale d'intesa con la competente Azienda Sanitaria Locale sulla base del profilo di Funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata.
Le informazioni all'interno del Profilo di Funzionamento ci permettono di passare alla fase successiva, cioè alla stesura del PEI. Esso è elaborato e approvato dal GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE. Tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, è redatto secondo la prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF.
IL PEI individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero delle ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione

Il Piano educativo individualizzato (VEDI ALLEGATO PEI SU BASE ICF) diviene perciò non solo lo strumento per l'integrazione nella scuola degli alunni con disabilità, ma, un necessario strumento operativo per il PROGETTO DI VITA della persona con disabilità. Il PEI è calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell'alunno/a, ai sensi dell'art. 16 commi e 2 della Legge-quadro n. 104/92 e dell'O. M. 90/01 e del D.I. n. 182 del 29 dicembre 2020, Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, il D.I. 153/2023 Disposizioni correttive al D.I. 182/2020.

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'O. M. n. 90/01 all'art. 11, a proposito della valutazione degli alunni diversamente abili, al fine del conseguimento del diploma, richiede che il giudizio riguardi la valutazione globale della preparazione dell'alunna. Tale giudizio, positivo o negativo, dipende dalla valutazione di prevalenza di taluni aspetti ritenuti positivi su altri ritenuti negativi o viceversa.

Ciò detto, il Consiglio di Classe si impegna a:

- valutare gli apprendimenti sulla base del presente Piano Educativo Individualizzato tenendo conto dei progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti;
- mettere l'alunno nelle condizioni di poter conseguire il diploma, in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli ordinari per il diploma di Scuola Secondaria di I grado.

Si ribadisce inoltre che, in situazioni particolari quali: mancata presentazione dell'alunno all'Esame di Stato senza giustificato motivo, o per espressa volontà della famiglia, il Consiglio di Classe si impegna a:

- rilasciare l'attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.

Il rilascio di tale certificazione non impedisce all'alunno l'iscrizione alle scuole superiori allo scopo limitato del conseguimento di ulteriori attestati e non già del diploma finale (O.M. n° 90/01 art. 11 comma 12).

Si rammenta che i docenti del Consiglio di Classe, qualora ne ravvisassero la necessità, potranno far sostenere "prove differenziate" per gli alunni diversamente abili della Scuola Secondaria di I grado (ai sensi dell'art. 11 comma 11).

In merito alle prove Invalsi ai sensi dell'art. 11, c.4 del D.lgs 62/2017 e della Legge 104/92 il Consiglio di Classe prevede per l'alunno/a

- il regolare svolgimento delle prove in modalità cartacea, per gli alunni della Scuola Primaria o CBT (Computer Based Testing) per quelli della Scuola Secondaria di I grado;
- l'esonero parziale dalle prove.
- l'esonero totale dalle prove

Il Consiglio di Classe prevede, inoltre:

- adeguate misure compensative;
- specifici adattamenti:
- misure dispensative:

È importante sottolineare che nel diploma finale, rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto, non verrà fatta menzione delle modalità di

svolgimento e della differenziazione delle prove (art. 11, c. 15, del D. Lgs. 62/2017). Si rammenta, inoltre, che la certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017) è rilasciata solo nel caso in cui l'allievo svolga la prova INVALSI CBT (Computer based Testing) con l'eventuale indicazione di una o più delle seguenti misure compensative.

La certificazione di competenza INVALSI (art. 9, comma 3, lettera f del D. Lgs. 62/2017) non è rilasciata nei casi di esonero o se la stessa venga svolta in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola), i cui i dati non saranno trasmessi all' INVALSI.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Alunni con DSA (Legge 170/2010)

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PdP per gli alunni DSA accertati e all'individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA).

Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe.

Redazione del PdP

La Famiglia

- Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell'istituto: all'atto dell'iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP.
- Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.
- Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe.

La certificazione

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.

Segreteria didattica

- Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP (VEDI ALLEGATO

PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO DSA) alla consegna della documentazione.

- Predispone l'elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.

Responsabile DSA

- Consegna la documentazione al CdC

Consiglio di classe e coordinatore

- Valuta la necessità di un PdP per l'alunno.
- Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal consiglio di classe, anche in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su apposito modello previsto dall'istituto.
- Consegna il PdP al Referente e al Dirigente.
- Monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell'anno, il coordinatore comunica alla famiglia l'esito del monitoraggio.
- Se si tratta di prima segnalazione,il coordinatore convoca la famiglia utilizzando le schede di segnalazione difficoltà scolastiche (in allegato)

Dirigente Scolastico

Prende visione del PdP e lo firma.

Coordinatore

Condivisione del PdP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori dell'alunno. Il PdP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.

- Accettazione
  Il PdP diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno.
- Rifiuto
  Il PdP non diviene operativo. L'originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell'alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che, nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia, il cdc si riserva di riformularlo e di riproporne l'uso in caso di necessità.

Sull'attuazione del Piano Didattico Personalizzato: i docenti si impegnano a guidare l'alunno in un percorso volto a far emergere le sue potenzialità e fargli conseguire le mete prefissate, nei modi e secondo le attività indicate nel PDP; si impegnano inoltre a utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate. Si impegnano a verificare periodicamente l'andamento scolastico dell'alunno e l'efficacia del Piano didattico personalizzato, nelle normali attività di valutazione scolastica ed in incontri specifici con i genitori dell'alunno e gli operatori esterni alla scuola, coinvolti nel processo di inclusione.
Sui compiti a casa: i docenti si impegnano ad assegnare compiti a casa adeguati alle capacità dell'alunno; programmati fra le varie discipline; distribuiti in maniera omogenea nell'arco

della settimana; trascritti sul diario, in maniera completa e corretta; ridotti come quantità. I compiti saranno corretti in maniera puntuale e sistematica.

Nuova certificazione in corso d'anno scolastico

La scuola ai sensi dell'Art. 2 del DM 5669/2011, ha il compito di segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, persistenti nonostante l'applicazione di attività di recupero didattico mirato, di un possibile Disturbo Specifico di Apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi della Legge 170/2010. La segnalazione alla famiglia spetta non al singolo docente, ma al Consiglio di Classe che verbalizzerà e motiverà la decisione presa e incaricherà il coordinatore di classe della comunicazione che verrà inviata alle famiglie debitamente protocollata.

Occorre consegnare in segreteria la certificazione di DSA rilasciata dal SSN; nel caso in cui sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità alle AUSL mentre la scuola avvierà comunque le procedure per la stesura del PDP.
Il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.
Il docente coordinatore contatterà la famiglia per la sottoscrizione del PDP.

VERIFICA E VALUTAZIONE ALUNNI CON DSA

- Effettuare compiti ed interrogazioni programmate, indicando il giorno in cui saranno svolti e anticipando gli argomenti delle prove, in modo da consentire un'adeguata preparazione.
- Trasformare, quando è possibile, i compiti scritti in prove a carattere orale, in una logica di compensazione collegata alle difficoltà derivanti dal disturbo sofferto dall'alunno.
- Utilizzare prove oggettive a scelta multipla o vero/falso; esercizi a completamento; prove adattate di comprensione e produzione. Assegnare tempi più lunghi per lo svolgimento delle verifiche;
- Utilizzare strumenti compensativi per rendere più facili le prove scritte e orali, nei vari ambiti del sapere;
- Assegnare, eventualmente, tempi più lunghi nell'esecuzione delle prove scritte della prova Invalsi e degli esami di Stato, nella classe terza, terminale del I ciclo di istruzione
- Effettuare valutazioni degli elaborati scritti più attente ai contenuti che non alla correttezza formale;
- Effettuare le valutazioni dei risultati conseguiti nelle varie aree disciplinari sulla base degli obiettivi definiti in ciascuna di essa, all'interno di questo Piano didattico personalizzato
- Assegnare votazioni che tengano conto dell'impegno profuso dall'alunno e dei progressi compiuti dall'inizio del percorso scolastico

Nelle Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione (Nota MIUR 1865 del 10.10.2017) si esplicita che:

"Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte."

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all'esame di Stato, se dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si ricorda che è necessario che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- che la certificazione di DSA contenga esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- che la famiglia presenti una richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera;
- che il Consiglio di classe confermi la dispensa, in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e dei risultati dell'apprendimento.

Solo in tal caso si farà riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline.

Il Consiglio di Classe può prevedere, durante l'esecuzione delle prove INVALSI, come da normativa vigente, l'attribuzione di misure dispensative e compensative come previsto dalla:

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);

- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.

Individuazione

- Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia.
- Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia ed usa le schede predisposte per la prima segnalazione (in allegato)

Predisposizione del Piano di studi personalizzato

- Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.
- Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.
- La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.
- Il CdC delibera l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

Attivazione del piano di studi personalizzato
Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive. In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.

Documentazione
Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico che prende visione del PdP e lo firma.

Monitoraggio
Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. Il monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione sul confronto dei casi.

Valutazione
Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale

Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale.

Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al "PROTOCOLLO ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI" (VEDI ALLEGATO PIANO DI STUDI PERSONALIZZATO SVANTAGGIO e lettera di accoglienza genitori alunni stranieri) quando non c'è ancora una diagnosi (con particolare riferimento ai casi DSA).

Non sempre l'incipit del protocollo di accoglienza coincide con la segnalazione del caso da parte della famiglia; a volte l'iter parte prima di una vera diagnosi, quando i docenti osservano in un allievo difficoltà didattiche persistenti e sistematiche che si consolidano via via anche a fronte di un impegno scolastico significativo.

Può capitare, infatti, che in alcuni soggetti lo sviluppo delle abilità di base sia disarmonico e non soddisfi pienamente le aspettative nel rendimento scolastico. In tal caso, è opportuno confrontarsi con i colleghi e con il Dirigente scolastico.

Si possono, inoltre, organizzare delle prove collettive di facile somministrazione con l'aiuto di un esperto in casistica DSA ed esaminare il materiale raccolto. Se i dubbi sono confermati è necessario invitare la famiglia a richiedere un appuntamento in un Centro specializzato per la valutazione dei DSA; in maniera congiunta i docenti compilano la "scheda di richiesta di intervento", in cui si precisano agli specialisti i dubbi riscontrati nei vari ambiti disciplinari, e la consegnano ai genitori. Nel frattempo i docenti osservano con discrezione l'alunno e cercano di contenere l'eventuale disagio che il periodo di indagine diagnostica può suscitare.
Essendo la scuola ripartita in tre ordini diversi (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), l'osservazione e la segnalazione di un dubbio può avvenire "in verticale" a seconda dell'età di scolarizzazione del bambino.

Nel prevenire con tempestività l'individuazione di difficoltà oggettive, si procede con una prima fase di potenziamento in cui si mettono in atto strategie mirate a sondare se tali difficoltà non siano semplicemente momenti transitori di debolezza in cui il bambino ha solo bisogno di essere sostenuto e guidato verso l'acquisizione di quelle competenze di cui non ha ancora pienamente raggiunto il consolidamento. In tale fase si cerca di individuare i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso. Per una rilevazione tempestiva di difficoltà di apprendimento, i docenti: nella scuola dell'infanzia

- evidenziano eventuali difficoltà fonetiche
- privilegiano l'attenzione dei bambini nelle comprensioni di ascolto
- favoriscono giochi di coordinazione motoria e discriminazione visiva
- osservano se la manualità si affina in maniera armonica all'età evolutiva

- promuovono attività di conteggio, ordinamento di grandezze e quantità nella scuola primaria
- utilizzano di strategie di compenso come controprova di un disturbo effettivo
- contengono il disagio con proposte didattiche più flessibili e gratificazioni finalizzate a contrastare questi primi insuccessi mantenendo così alta l'autostima
- lasciano a ciascuno tempi adeguati per l'esecuzione del lavoro attuando misure dispensative
- incentivano l'autonomia dotando l'alunno di materiale di supporto nella scuola secondaria di primo grado
- evitano esercizi ripetitivi per il recupero
- favoriscono l'utilizzo autonomo degli strumenti
- condividono con delicatezza la difficoltà con il soggetto stesso

La decisione del Consiglio di Classe/Team docente

Se non c'è certificazione ai sensi della L. 104/92 o della L.170/10, decide il CdC/Team Docente. La nota ministeriale n. 2563/2013 esplicita ulteriormente il ruolo del Consiglio di Classe:

"Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato".

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate, occorre l'accordo del CdC/Team Docente per adottare il PDP.:

"In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di Classe (...) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative".

Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento

"È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento".

"Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione".

L'ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI NEO ARRIVATI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d´istituto precedentemente frequentato.

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato/a di segreteria riceve il neo-arrivato/a, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da richiedere e prende contatto con un collaboratore del Dirigente Scolastico o con il referente per gli alunni stranieri;
- un collaboratore del Dirigente Scolastico realizza il primo colloquio scuola-famiglia;

- sulla base dei dati conoscitivi forniti, il Dirigente decide la classe/sezione alla quale iscrivere l'alunno. La Circolare MIUR n. 2 dell'8 gennaio 2010 ha stabilito che il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare di norma il 30% del totale degli iscritti in ciascuna classe e in ciascuna scuola. Deroghe a tale limite sono tuttavia previste dalla stessa circolare.

Il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP.
In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- far svolgere le unità di apprendimento adeguate al livello di apprendimento dello studente e verificarne l'acquisizione (portfolio delle competenze)
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe;

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono non è incompetente su tutto. Egli si trova, per qualche tempo, in una situazione in cui non ha le parole per comunicare in italiano le sue competenze.
Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe, tal altra diverse, in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori, in altri più carenti. Tutti presentano una incompetenza linguistica che, essendo provvisoria e temporanea, va rimossa. La valutazione non può che tenere conto di ciò.

ALUNNI PLUSDOTATI (GIFTED CHILDREN)

Con il concetto di "plusdotazione" si intende lo sviluppo asincrono tra le capacità emotive e quelle cognitive, nel quale il soggetto dimostra di avere capacità cognitive superiori o molto superiori alla norma e/o abilità o competenze in uno o più ambiti accademici o di leadership o di creatività. Gli studenti di talento sono quelli che dimostrano capacità superiori ai pari età nell'ambito artistico, musicale e nelle arti figurative. In generale, queste capacità, unite ad uno sviluppo emotivo adeguato all'età anagrafica o a volte inferiore ad esso, possono causare problemi e disagi che andrebbero adeguatamente trattati da personale esperto e formato in questo ambito specifico, in quanto richiedono da parte della scuola e della famiglia l'attuazione di interventi ad hoc che tengano conto di queste peculiarità. In ogni caso, è necessario che la scuola adotti tutte le misure necessarie per andare incontro a questi studenti affinché non se ne disperda il potenziale. Dopo un'attenta analisi sulle caratteristiche osservabili dell'alunno nel contesto scolastico in merito all'apprendimento, al pensiero creativo, motivazionale, di leadership sociale, alle caratteristiche psicologiche e di autodeterminazione il Consiglio di classe e il coordinatore valutano la necessità di un PDP per l'alunno su apposito modello previsto dall'Istituto, convocano la famiglia, consegnano il PDP

al Referente e al Dirigente, monitorano il piano di studi personalizzato nel corso dell'anno. (VEDI ALLEGATO PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI PLUSDOTATI "GIFTED CHILDREN")

ALLEGATI

DISABILITÀ

- Modello PEI per alunni con disabilità
- Modello verifica intermedia PEI per alunni con disabilità
- Modello verifica finale PEI per alunni con disabilità

DSA e BES

- Modello PDP per alunni con DSA e BES
- Modello PDP per Gifted children

STRANIERI

- Modello PDP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana (scuola primaria)
- Modello PSP per gli alunni stranieri senza o senza adeguata alfabetizzazione italiana (scuola secondaria di primo grado)